

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3931

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MILANESE

Modifica all'articolo 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 401,
concernente il personale sanitario infermieristico
e i tecnici di radiologia

Presentata il 29 aprile 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La professione sanitaria infermieristica, fondamentale per garantire il diritto costituzionale alla salute, registra una grave carenza di personale. La copertura dei posti vacanti attraverso le procedure concorsuali non viene garantita sia per l'eccessiva onerosità economica, sia perché si preferisce ricorrere a modalità più veloci (mobilità o assunzioni a tempo determinato). Ciò rende necessaria la presentazione della proposta di legge anche per garantire il diritto di numerosi infermieri e tecnici di radiologia, già risultati idonei in precedenti concorsi pubblici.

Gli sforzi prodotti per far fronte a tale carenza infatti — si veda ad esempio il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 — non hanno risolto il problema, poiché il previsto richiamo in servizio di soggetti già in pensione si è rivelato di difficile attuazione ed ha ottenuto risultati del tutto marginali.

Con la presente proposta di legge si vuole affrontare nuovamente il problema in maniera più efficace, prevedendo concorsi riservati per la copertura del 50 per cento dei posti vacanti, andando così incontro alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e degli operatori professionali in possesso di una esperienza maturata sul campo e ingiustamente tenuti in una condizione di precariato e senza, peraltro, danneggiare le aspettative degli operatori professionali neodiplomati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, previa autorizzazione della regione, nonché i policlinici universitari e gli IRCCS hanno la facoltà, nell'ambito delle disponibilità finanziarie per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, di bandire concorsi riservati per soli titoli, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura del 50 per cento dei posti vacanti appartenenti ai profili delle professioni sanitarie infermieristiche e di tecnico sanitario di radiologia medica, destinati agli idonei di precedenti concorsi per titoli ed esami, banditi dalle medesime aziende e istituti. Ai fini della riserva, gli idonei devono aver prestato servizio nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per un periodo complessivo, ancorché non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi, con contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione di personale assente o per la temporanea copertura di posti vacanti, presso le citate aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, nonché presso i policlinici universitari e gli IRCCS ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0045440